



Coord. Nazionale
Penitenziari



Prot. n. **2156**

All.

li, **01.12.2005**

dott. Michele Rizzo
Direttore Ufficio Formazione
e Aggiornamento del Personale
Direzione Generale del Personale
e della Formazione del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria

e, p.c.

Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria
⇒ **Ufficio del Capo del Dipartimento**
Ufficio per le Relazioni Sindacali
e per le Relazioni con il Pubblico
⇒ **Direzione Generale del Personale**
e della Formazione

Oggetto: Corso di formazione tecnico-professionale per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli Ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.
Permessi orari ex art. 17, D.P.R. 395/95.

È stato rappresentato che ad alcuni partecipanti al Corso di formazione di cui in oggetto, in atto presso le scuole di Portici, Roma Via di Brava, Sulmona, Parma e Verbania, sarebbero state rigettate delle richieste di permesso breve, prodotte ex art. 17, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, sembrerebbe, in virtù di specifiche direttive che sarebbero state emanate dall'Ufficio da Lei diretto.

In particolare, pare che sia stato disposto che la concessione dei predetti permessi possa avvenire nel limite massimo di tre ore mensili.

Quanto sopra, se confermato, apparirebbe, oltre che illegittimo, anche del tutto inopportuno, considerato pure che le unità a cui non vengono concessi i permessi brevi a causa della rigidità della direttiva che non lascerebbe alcun margine di discrezionalità alle direzioni della Scuole optano per l'assenza, giustificata a vario titolo, per l'intera giornata didattica.

Per quanto accennato, nel richiedere formali e circostanziate informazioni, si invita la S.V. ad adottare opportune misure volte a risolvere con la massima urgenza la problematica.

Il Segretario Generale
Massimo Tesaj
